

**N. 02007/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00054/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2014, proposto da:

Ferrara Annarita, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bagnoli e Antonella Roselli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***contro***

Università degli Studi Aldo Moro di Bari in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Carbonara e Marcella Loizzi, con domicilio eletto presso Alfredo Fava in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5;  
Regione Puglia;

***nei confronti di***

Visciglio Luigi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*per l'esecuzione*

dell'ordinanza n. 531 del 2014 del Consiglio di Stato, sez. VI, resa tra le parti, concernente immatricolazione scuola di specializzazione medica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimiate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Bagnoli, Roselli, Loizzi e Sante Nardelli per delega dell'avvocato Giovanni Vittorio Nardelli;

Rilevato che l'ordinanza della quale si chiede l'esecuzione ha accolto l'istanza cautelare avanzata con l'appello proposto dalla dottoressa Annarita Ferrara, sospendendo l'efficacia dell'annullamento dell'immatricolazione del contratto di formazione specialistica del quale era titolare, ma con mantenimento dell'efficacia dei provvedimenti relativi alla posizione del contro interessato;

Considerato che di tale ordinanza deve essere disposta l'esecuzione, mediante l'immediato reintegro dell'appellante nel contratto già in essere, in aggiunta al contratto del quale è titolare il controinteressato, fino all'esito del ricorso da questi proposto in primo grado avverso la propria esclusione dalla graduatoria di cui è causa davanti al Tribunale amministrativo della Puglia, che ha concesso la sospensione dell'esclusione stessa;

Rilevato ancora che all'esecuzione dell'ordinanza n. 531 del 2014 non possono ostare, contrariamente a quanto ritiene l'Università resistente regioni di provvista finanziaria, che dovranno essere risolte tra le

Amministrazioni competenti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie il ricorso per l'esecuzione dell'ordinanza di cui trattasi, nei sensi di cui in motivazione

Spese compensate tra le parti

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)